



Condizioni generali di contratto concernenti la "assunzione della direzione del progetto" da parte dell'Ufficio foreste e pericoli naturali in caso di progetti forestali

1 Campo di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la stipula, il contenuto e lo svolgimento di incarichi di direzione di progetto rilevati dall'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP) su richiesta del committente, in conformità all'art. 25 cpv. 2 della legge cantonale forestale (LCFo).

Le condizioni generali di contratto sono parte integrante dell'accordo concernente l'assunzione della direzione del progetto da parte dell'UFP. Questo accordo viene stipulato tra il committente e l'UFP con riferimento a un progetto specifico. Nell'accordo specifico per il progetto, le parti possono disciplinare per iscritto regolamentazioni divergenti per quanto siano oggettivamente giustificate.

2 Responsabilità tra le parti

Per danni dovuti all'inadempimento o all'adempimento non corretto del relativo accordo risponde la parte responsabile conformemente all'accordo specifico per il progetto.

3 Responsabilità nei confronti di terzi

La responsabilità nei confronti di terzi si orienta esclusivamente alle pertinenti disposizioni di legge.

Le parti si impegnano a condurre le trattative extragiudiziarie e i procedimenti giudiziari se terzi muovono pretese contro di loro (ad esempio in qualità di proprietari dell'opera).

Se la causa del danno fatto valere dall'altra parte va ricercata nell'inadempimento o nell'adempimento non corretto dell'accordo specifico per il progetto, la parte convenuta ha diritto di regresso.

Se la parte convenuta è dell'avviso che in conformità al n. 2 delle presenti condizioni generali di contratto un eventuale risarcimento dei danni

vada sostenuto integralmente o parzialmente dall'altra parte contraente, quest'ultima va informata immediatamente e costantemente in merito al procedimento e le deve essere concessa la possibilità di prendere posizione.

Di comune accordo, la conduzione delle trattative può essere delegata all'altra parte.

4 Obbligo di prevenzione e di riduzione dei danni

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a evitare e ridurre danni che l'altra parte o terzi rischiano di subire.

5 Costi

Il finanziamento del progetto deve in linea di principio essere garantito dal committente. In conformità all'art. 48 segg. LCFo, ai costi aventi diritto a sussidi può essere concesso un sussidio cantonale.

I costi per la direzione del progetto da parte dell'UFP non vengono fatturati al committente.

6 Assicurazione

Le parti sono responsabili per la propria assicurazione.

7 Controversie

Le parti risolvono per quanto possibile in modo consensuale eventuali controversie. Qualora una soluzione consensuale dovesse fallire, decidono i tribunali ordinari. L'accordo specifico per il progetto e le condizioni generali di contratto sono soggetti al diritto svizzero.